

Laura Palazzani, *La filosofia per il diritto. Teorie, concetti, applicazioni* (Coll. «Recta Ratio», 125), G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp. X-254.

Che cosa aggiunge la filosofia alla scienza del diritto? Quali sono i caratteri di una riflessione filosofica riguardo al diritto? Esistono concetti filosofici necessari al diritto? Se sì, quali sono? Sono alcuni dei rilevanti interrogativi a cui l'Autrice dà risposta in questo volume, all'interno del quale compie un percorso non facile: dare conto delle ragioni della filosofia del diritto in generale, illustrando e discutendo i principali modelli teorici e filosofici del diritto (in particolare giusnaturalismo, positivismo giuridico e realismo giuridico), e allo stesso tempo 'fare' filosofia del diritto, argomentando l'approfondita ricognizione teoretica dei concetti filosofici – come per esempio dignità, libertà, giustizia, uguaglianza – che *servono* ('sono per') il diritto, rappresentandone la 'misura critica' e l'orizzonte di senso senza cui il diritto è destinato ad andare contro se stesso e la sua finalità relazionale. A tutto questo si aggiunge la disamina delle applicazioni pratiche degli stessi concetti, messi alla prova per l'analisi critica di alcune questioni che rappresentano le recenti frontiere del diritto. Nella terza parte del testo si affrontano infatti – richiamiamo qui solo alcuni temi – il rapporto tra dignità e soggettività nell'era biotecnologica, tra libertà e identità/orientamento sessuale, tra giustizia e allocazione delle risorse, tra principio di uguaglianza e diritti al femminile, sino ad arrivare a questioni assai complesse come il rapporto tra pluralità di culture e salute, i diritti sessuali e riproduttivi, le obiezioni di coscienza. La panoramica è ampia e mostra come l'orizzonte giuridico abbracci i diversi ambiti di relazione umana, in concreto l'ambito personale, sociale, politico.

All'interno della pluralità di temi e questioni che emergono dall'analisi del testo e che si potrebbero riportare, in questa sede desideriamo individuare due rilievi: uno metodologico – che al contempo rivela l'impostazione speculativa – e l'altro propriamente teoretico. Si tratta da un lato della prospettiva *valutativa* da cui l'Autrice guarda alla filosofia e al diritto, ai loro reciproci rapporti, ai loro temi, e dall'altro della relazionalità come cifra costitutiva dell'*humanum* e dei suoi ambiti fondamentali, entro cui si colloca per l'appunto il diritto.

L'Autrice nel testo non si ferma alla descrizione delle principali teorie giuridiche, bensì si pone già sul piano 'normativo', ovvero della *valutazione* di tali modelli teorici in base appunto ad una norma-

tività, che è quella della relazionalità: «il riconoscimento della natura umana come relazionale svela il senso dell'umano, da cui scaturisce la normatività: per realizzare autenticamente la sua natura, l'uomo deve essere relazionale; è chiamato a salvare la relazione. Il suo "essere" è un "dover essere" anzi è un "dovere di essere", in quanto l'essere precede il dover essere» (p. 56). In altre parole, essendo la dimensione relazionale non solo una *capacità* di entrare in relazione (sociale *in genere*, giuridica *in specie*) ma anche un *compimento* della relazione stessa, essa *ha da realizzarsi* perché l'uomo sia veramente uomo: alla luce di questo principio le teorie giuridiche possono essere oggetto di valutazione critica, passo compiuto sempre con garbo all'interno del testo. Se a livello di contenuti è questo l'approccio di una teoria neogiusnaturalista, per contro il positivismo giuridico muove invece da una prospettiva avalutativa, come sottolinea Palazzani: «La teoria del giuspositivismo esclude le valutazioni dal diritto, esigendo un approccio avalutativo, sulla base di una separazione metodologica ed epistemologica del diritto dall'etica» (p. 23). L'approccio avalutativo ha delle conseguenze pratiche, perché «un diritto neutrale e avalutativo è chiamato ad assorbire tutte le esigenze individuali e sociali» (p. 98) fino, per esempio, a depotenziare il significato filosofico di ingiustizia nel diritto: il diritto, in quanto diritto posto, positivamente fondato, va obbedito e non resta spazio di discussione riguardo alla giustizia o all'ingiustizia di una norma. La prospettiva valutativa, dal canto suo, presuppone la razionalità filosofica, per sua natura ampia e aperta alle dimensioni del reale, consentendo di riflettere sul senso del diritto e sulla sua finalità e mostrando la necessità di una riflessione filosofica sul diritto, senza fermarsi alla *scienza* del diritto, comunque necessaria ma limitata. Osserva Palazzani: «La razionalità filosofica è anche riflessiva, esplicitativa e giustificativa, con l'obiettivo di riflettere, spiegare, giustificare ossia "rendere ragione" del reale. In questo senso la filosofia non pretende una conoscenza totale quantitativamente (ossia studiare la somma di tutte le parti o settori che compongono la realtà), ma si pone dal punto di vista della totalità per una spiegazione unitaria in senso qualitativo (o del senso del "tutto")» (p. 2). Tale prospettiva qualitativa (di ricerca del senso), applicata al diritto, conduce a mettere in luce le strutture di un diritto bidimensionale, aperto cioè alla sua dimensione positiva (le leggi scritte, elemento necessario della convivenza sociale) ma anche giustificato nel suo fondamento: «È in questa visione bidimensionale del diritto che emerge la stretta ed irrinunciabile interconnessione tra dimensione morale e dimensione giuridica e, conseguentemente la illegittimità (almeno

sul piano morale, se non anche giuridico) del diritto ingiusto» (p. 99). Si può dunque capire perché osservavamo in precedenza che nella prospettiva valutativa assunta come metodo si rivela già l'approccio speculativo.

Il secondo rilievo che intendiamo mettere in luce riguarda l'individuazione della relazionalità come cifra dell'*humanum*, nonché il suo utilizzo per le argomentazioni riguardanti le applicazioni pratiche dei concetti filosofici, oggetto della terza parte del volume. Se a livello filosofico giuridico l'accentuazione della dimensione relazionale caratterizza la teoria neogiusnaturalista, si può comunque affermare che, prima ancora che origine del diritto, la relazione è cifra costitutiva dell'identità umana: «[...] la relazionalità è ineliminabile per l'acquisizione dell'identità. L'uomo è degno di rispetto perché è in grado di rapportarsi all'altro riconoscendolo come un "tu" e di dire di se stesso "io". L'uomo è degno di rispetto non solo perché "è" relazionale, ma perché "deve" essere relazionale» (p. 75). Essa è inoltre la condizione normativa della morale e del diritto, aspetto che nel testo è descritto e argomentato con alcune sintesi: «il passaggio [dall'essere al dover essere] è possibile nella misura in cui l'essere non si riduce a fatto, ma nell'essere è possibile cogliere un senso metafattuale in grado di orientare il comportamento nella direzione del bene» (p. 75); «La scelta pratica coesistenziale coincide con la presa di coscienza che la propria soggettività esiste in quanto si relaziona con le altre soggettività, nella comprensione che la soggettività dell'altro è indispensabile per l'identificazione di sé, coincide con il riconoscimento della propria libertà per l'attuazione della compossibilità delle libertà degli altri» (p. 58). Di qui, dunque, l'origine relazionale del diritto come struttura umana: «Il diritto come forma di coesistenza integrativo-includente coincide con la scelta pratica coesistenziale dell'attuazione della natura umana intrinsecamente relazionale» (p. 77). Oltre ad essere messa in luce a livello di fondamento teorico, la relazionalità – come già abbiamo accennato – nel testo è spiegata ed utilizzata come 'misura critica' delle diverse questioni, che vanno dai confini della soggettività umana ai diritti sessuali e riproduttivi, dalla giustizia distributiva all'obiezione di coscienza e all'omofobia, passando per il concetto di biopolitica. Seguendo un argomento classico, è la dimensione relazionale a permettere innanzitutto la distinzione tra le diverse forme di giustizia: esse sono distinguibili in base alle diverse modalità di relazione interindividuale, sia essa tra gli individui considerati singolarmente (la c.d. giustizia commutativa), tra gli individui in relazione alla società (la giustizia legale), tra la società nel suo insieme e gli individui (la giustizia distributiva). Oppure, il

concetto di cura, messo a fuoco nell'ambito delle recenti teorie femministe e di pensiero 'al femminile', sul piano teoretico e su quello giuridico (si pensi per esempio alle questioni relative alla protezione della vita dall'origine sino alla fine e in particolare alla protezione della vita fragile) ha valore perché pone l'enfasi sulla relazione, e in particolare sulla relazione con chi è vulnerabile. Ancora, la dualità sessuale, condizione della relazionalità uomo-donna, rende possibile l'identità e la socialità all'interno del genere umano: «La visione antropologica non riduzionista della sessualità manifesta l'esigenza, strutturalmente umana, della relazione quale condizione per l'identificazione di sé. La sessualità non è dunque riducibile né ad oggettività (fisica) né a funzionalità soggettiva (psichica), ma è la conformazione strutturale della persona ove la sessualità inerisce alla persona, ma non la esaurisce nella sua pienezza: la sessualità appartiene, come il corpo, a quella duplice dimensione dell'avere e dell'essere che caratterizza la bidimensionalità dell'essere umano» (p. 221). Perciò, è il criterio giuridico relazionale (l'«equilibrio relazionale») a guidare le scelte secondo il principio di uguaglianza, ad esempio quando si tratta di tutelare la differenza sessuale. Quando invece il riconoscimento giuridico della diversità altera la relazione coesistenziale, non può essere considerato autenticamente giuridico; il diritto è chiamato infatti a tutelare la specificità della diversità sessuale, ponendo attenzione all'indole teleologica dei due sessi, orientati strutturalmente alla complementarietà e alla supplementarietà. Ancora oltre, nel confronto tra le culture su temi legati alla vita e alla salute è il criterio relazionale che consente di utilizzare correttamente i diritti umani come quell'*unità di senso* in riferimento alla quale si può attuare una compatibilità tra i diritti delle diverse culture nella direzione dell'interculturalità. Con le parole del testo: «La bioetica interculturale propone la ricerca critica di una continua mediazione ed integrazione interculturale tra i diritti umani e le esigenze specifiche delle diverse culture, nel tentativo di evitare la prevaricazione per riaffermare la logica relazionale della diversità nell'uguaglianza» (p. 229); tale principio è applicato nel concreto, ad esempio, alla delicata situazione del rifiuto delle terapie salvavita per motivi religiosi, come le trasfusioni di sangue, nel caso dei Testimoni di Geova: vanno tenuti in conto i diversi elementi in gioco, tra cui la dimensione della vita umana, sempre inserita nella coesistenza, in quanto 'data' e non oggetto di proprietà, quindi non disponibile e in quanto dotata di valenza sociale e non solo individuale (dato che sussiste sempre una responsabilità verso terzi). Tutto ciò sempre con l'attenzione ad andare oltre soluzioni semplicistiche o riduttive.

In conclusione, assieme all'impostazione metodologica e contenutistica che consente di definirlo un manuale di filosofia del diritto, nel testo si ritrovano aggiornate applicazioni pratiche dei concetti teorici, che, senza cadere in una casistica innecessaria, destinata come tale ad essere superata, rendono l'opera un efficace strumento non solo per il filosofo del diritto ma per il giurista che desidera illuminare l'ardua realizzazione della prassi giuridica (intesa come *azione umana libera*, orientata alla coesistenza sociale) del 'fare giustizia' con i principi filosofici vitali per il diritto stesso.

*Margherita Daverio*